

# FAQ-2

## Bando 7.6.4

### Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale

**1. Un'associazione o un ente privato sono obbligati ad allegare alla propria domanda di sostegno, analogamente ad un ente pubblico, l'atto amministrativo con l'impegno per il cofinanziamento, come previsto al par. 21.2?**

Dipende dal proprio Statuto o da successive decisioni dell'organo deliberativo che norma il soggetto che ha facoltà di utilizzare o meno i fondi con cui garantire il cofinanziamento: se è il direttivo o l'assemblea dei soci sarà necessario allegare anche il relativo atto di impegno (verbale, delibera, ecc.), altrimenti sarà sufficiente la sottoscrizione della domanda di sostegno da parte del legale rappresentante ad impegnare il soggetto beneficiario al cofinanziamento.

**2. E' ammissibile la spesa di potatura di alberi secolari presenti in un viale urbano?**

Sì, se l'intervento di potatura è rilevante ai fini della valorizzazione di un viale o di una piazza o della pertinenza di un immobile da riqualificare e se il lavoro di potatura non è prevalente rispetto agli altri interventi di recupero. Il principio generale di valorizzazione paesaggistica di elementi antropici contenuto nel bando è rispettato. Si suggerisce in ogni caso di confrontarsi con il personale GAL per verificare l'ammissibilità delle spese.

**3. E' ammissibile l'acquisto di attrezzature per la video sorveglianza?**

No, se l'intervento consiste nel solo sistema di video sorveglianza. Come precisato al paragrafo 11 del bando (condizioni di ammissibilità) *“gli interventi parziali sono ammissibili solo se riguardanti una parte significativa ed autonoma dell'edificio/manufatto/area esemplare del paesaggio ed in presenza di un progetto complessivo di recupero (...) o un programma che definisca tempi e modalità di completamento (...)”*. Di conseguenza, un sistema di videosorveglianza è ammissibile solo se parte integrante dell'intervento e giustificato dal caso specifico (fruizione, valore del bene, ecc.).

**4. E' ammissibile un intervento di ampliamento di un edificio, a completamento di un intervento più ampio di valorizzazione architettonica?**

No, a meno che non sia strettamente funzionale alla sua fruizione, come per esempio una nuova muratura necessaria ad un vano scala o a un ascensore esterno fondamentali per rendere accessibili gli spazi interni oppure ad un nuovo servizio igienico senza il quale l'immobile non sarebbe a norma. Tuttavia, non potendo immaginare tutti i singoli casi specifici, si invitano i potenziali beneficiari a considerare il tipo di ampliamento ed eventualmente ad inserirlo in domanda di sostegno motivandolo accuratamente: i commissari del GAL ne valuteranno l'ammissibilità in sede di istruttoria.

E' in ogni caso sempre possibile inserire nel progetto complessivo un intervento di ampliamento sostenendone i costi, a maggior ragione se ciò permetta il raggiungimento di un punteggio maggiore. In questo caso, è utile scorporare i lavori relativi all'ampliamento, distinguendoli nel computo metrico dal resto dei lavori e non inserirne il relativo importo nella richiesta di contributo.

**5. Cosa si intende per utenze deboli (cfr. par. 11, punto f, pag. 13)?**

Si intende una fascia di utenza considerata più svantaggiata della media, quali bambini, famiglie o persone anziane, oppure rispetto a un target specifico relativo al singolo progetto – da motivare adeguatamente (come per esempio persone poco allenate a raggiungere una meta a piedi oppure scolaresche, ecc.).

**6. Cosa si intende con “garantire l’accessibilità” (cfr. par. 11 punto f, pag. 13)**

Si intende che l’accessibilità deve essere garantita ad intervento concluso, cioè il bene deve essere fruibile come previsto dal progetto approvato (per esempio l’area cantiere non deve impedirne la visibilità o la fruizione interna se prevista).

**7. E' possibile richiedere il contributo per intervenire solo all'interno di un immobile, se tale immobile è stato recentemente ristrutturato con altri bandi GAL o con fondi propri o di altri enti?**

No, è possibile intervenire solo sugli spazi interni (opere interne e/o allestimento) esclusivamente nel caso in cui l’immobile sia stato già recuperato con la misura 323 del precedente PSL del GAL (2007-2013), tutelando così il principio di rispetto delle linee guida contenute nei Manuali recepiti dalla strumentazione urbanistica comunale. In caso contrario, tali interventi sono ammissibili solo se l’immobile è oggetto, all’esterno, di adeguati interventi di restauro e riqualificazione con il presente bando.

**8. Un Comune che ha già approvato il nuovo Regolamento Edilizio, come previsto dalla normativa regionale, ma non ha ancora recepito i Manuali del GAL, può allegare alla domanda di sostegno la dichiarazione di impegno a farlo e far avere la delibera al GAL in un secondo momento, una volta terminata l’iter di approvazione? (cfr. par. 21.2 pag. 24)**

No, solo i Comuni che non hanno ancora approvato il nuovo Regolamento Edilizio alla data di presentazione della domanda possono allegare alla domanda di sostegno la sola dichiarazione di impegno ad approvare il Regolamento e trasmettere poi, in un successivo momento, la Delibera di Consiglio che approva i Manuali GAL (entro dieci giorni dall’approvazione formale).

I Comuni che non hanno mai approvato alcun Manuale del GAL sono obbligati ad allegare al momento della presentazione della domanda di sostegno la Delibera di Consiglio che approva tutti i Manuali.

I Comuni che hanno già approvato uno o più Manuali, ma non tutti, possono allegare alla domanda di sostegno o una nuova Delibera di Consiglio che li approva tutti (o più Delibere se le approvazioni sono avvenute in tempi diversi) oppure una Delibera di Giunta che integra le precedenti deliberazioni con i Manuali restanti, impegnando il Comune ad approvarli con Delibera di Consiglio entro la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande da parte del GAL.